



# Comune di SAN ROMANO IN GARFAGNANA

Provincia di Lucca

## VERBALE DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 10 DEL 25/02/2025

**OGGETTO: ISTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO DOVUTO PER LE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA E PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI ED ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO E RELATIVE A PERSONE DIVERSE DAL RICHIEDENTE.**

L'anno **2025** il giorno **25** del mese di **Febbraio** alle ore 17.42 , in attuazione delle disposizioni contenute nel Regolamento per il funzionamento delle sedute della Giunta Comunale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 30.03.2022, i lavori dell'odierna Giunta comunale avvengono in modalità mista.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente
MARIANI Raffaella	SI
LUCCARINI Moreno	SI da remoto
MAROVELLI Fabio	SI da remoto

Totale presenti **3**

Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale, **Dott. SCARLATTI Lorenzo**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'On.le. **MARIANI Raffaella** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Serie Generale n. 305 del 31/12/2024, in vigore dal 1 gennaio 2025, ed in particolare:

- *comma 636. I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.*
- *comma 637. I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni.*
- *comma 638. Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.*

**RICORDATO** che:

- ai sensi dell’art. 1 della legge n. 91/1992, è cittadino per nascita: il figlio di padre o di madre cittadini; chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, oppure se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono; il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza;
- l’art. 2 della legge n. 91/1992 prevede che, allorquando il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione siano intervenuti durante la minore età del figlio, costui acquista la cittadinanza italiana; qualora, invece, tali fatti si siano verificati dopo il compimento della maggiore età del figlio, quest’ultimo può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione. Tali previsioni si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti;
- l’art. 3 della legge n. 91/1992 disciplina l’acquisto della cittadinanza da parte dell’adottato, stabilendo, in particolare, che il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza, anche se adottato prima della data di entrata in vigore della legge; mentre qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti; negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa;
- per effetto dell’art. 14 della legge n. 91/1992, i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza;
- le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della Legge n. 555/1912 fanno riferimento a una disciplina non più in vigore, essendo state abrogate dalla legge n. 91/1992, ma restano comunque applicabili ai fatti che si sono verificati durante la vigenza di tali norme;

**DATO ATTO** che:

- negli anni i procedimenti legati al riconoscimento della cittadinanza italiana e le attività ad essi collegate, (*in primis* la ricerca e il conseguente rilascio di certificazioni di stato civile relative a eventi pregressi, anche molto lontani nel tempo) hanno assunto dimensioni notevoli, impegnando in misura crescente l’Ufficio di Stato Civile del Comune in attività che risultano sostanzialmente gratuite per i richiedenti, in gran parte non

residenti nel Comune, ma che producono costi diretti e indiretti per l'Ente, in ragione della mole di lavoro connessa;

– da una sommaria stima basata sulle richieste pervenute nell'ultimo biennio, già solo le domande di rilascio di certificazioni desunte da atti di stato civile formati da oltre un secolo si aggirano intorno alle 4 o 5 a settimana;

– le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate al Comune negli ultimi anni sono notevolmente aumentate, e comportano un carico di lavoro considerevole ed eccezionale; i procedimenti indicati dall'art. 1, comma 636 della legge 207/2024, comportano infatti istruttorie articolate e complesse, in particolare quelle di riconoscimento della cittadinanza per discendenza da avo italiano ai sensi dell'art. 1 della legge 91/1992 e, precedentemente, della legge 13 giugno 1912, n. 555, che richiedono delicate valutazioni di ordine giuridico che coinvolgono tutta la legislazione *pro tempore* vigente – dalla costituzione del Regno d'Italia ad oggi e, talvolta, anche la normativa degli Stati preunitari – e si intrecciano spesso con procedimenti anagrafici concorrenti e di particolare complessità accertativa;

**Ritenuto** opportuno, in quanto utili a compensare le spese di servizio connesse alle dispendiose attività proprie delle pratiche in parola, provvedere ad assoggettare le seguenti richieste ai contributi posti di fianco a ciascuna fattispecie, valutate rispetto all'effettiva applicabilità concreta e in ragione di principi di efficacia, efficienza e buon andamento amministrativo:

**Domande di riconoscimento della cittadinanza, con esclusivo riferimento al riconoscimento della cittadinanza italiana “jure sanguinis” (Circolare K.28.1 dell'8 aprile 1991): € 600,00**

**Richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente**

<b>Riferimento normativo</b>	<b>Contributo amministrativo (max € 300,00)</b>
Art. 1, comma 637, primo periodo della legge n. 207/2024	€ 300,00
Art. 1, comma 637, secondo periodo della legge n. 207/2024 ( <i>richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce</i> )	€ 150,00

**DATO ATTO** che:

- a) il contributo di cui al comma 636 si applica solo nel caso di richiedente maggiorenne;
- b) il contributo di cui al comma 637 non si applica alla certificazione che non sia desunta solo da un atto di stato civile, quale ad esempio il certificato previsto dalla Convenzione relativa al rilascio di un certificato matrimoniale, adottata a Monaco il 5 settembre 1980 (legge 19 novembre 1984, n. 950), né a quello rilasciato ai sensi della Convenzione concernente il rilascio di un certificato relativo alla diversità dei cognomi, fatta all'Aja l'8 settembre 1982 (11 febbraio 1989, n. 71);
- c) il contributo è dovuto per la richiesta di riconoscimento e/o di certificazione, di cui ne condiziona la procedibilità ai sensi del comma 638;
- d) il contributo pertanto non è un diritto sul certificato o sull'estratto (come ad esempio i diritti di segreteria) il cui rilascio infatti è solo eventuale, e pertanto deve essere assolto indipendentemente dal fatto che la ricerca dell'atto abbia esito positivo o meno;
- e) il contributo di cui al comma 637 si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali ecc.;
- f) il contributo si applica anche alle domande di certificazione negativa, ossia di certificati che attestano l'inesistenza o la distruzione di un atto di stato civile;
- g) i menzionati contributi sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 638, L. n. 207/2024;
- h) i predetti contributi non comprendono quanto dovuto per altre causali e in particolare restano ferme, per espressa previsione di legge (art. 1, comma 638, L. n. 207/2024), le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo;

- i) non sono assoggettate al contributo di cui al comma 637 dell'art. 1, L. n. 207/2024 le richieste di certificati e/o estratti di atti di stato civile presentate da Pubbliche Amministrazioni;
- j) i contributi amministrativi stabiliti con il presente provvedimento non sostituiscono quello previsto dall'art. 9-bis, comma 2, L. n. 91/1992, di spettanza del Ministero dell'Interno;
- k) il presente provvedimento non modifica i termini dei procedimenti in narrazione;

**STABILITO** pertanto che:

- a) i contributi in questione dovranno essere versati all'Ente a cura dell'interessato esclusivamente a mezzo PagoPA e il relativo versamento dovrà essere comprovato dall'interessato stesso contestualmente alla presentazione dell'istanza, con allegazione alla medesima della ricevuta dell'eseguito pagamento, a pena di improcedibilità dell'istanza;
- b) non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento;

**DATO ATTO** che le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono altresì soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 250 euro ai sensi dell'art. 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91 a favore dello Stato;

**RICHIAMATO** l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale la Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco;

**VISTE:**

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 23.12.2024 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2025/2027;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 23.12.2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027 e relativi allegati;

**PRESO ATTO** che il Ministero dell'Interno con proprio decreto del 24.12.2024 ha disposto la proroga al 28 febbraio 2025 del termine di approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali e che comunque la facoltà per gli Enti di istituire la contribuzione in argomento è intervenuta con l'approvazione della Legge di Bilancio 2025 e pertanto tale deliberazione non avrebbe potuto costituire allegato al bilancio ai sensi dell'articolo 172 del T.U.E.L., in quanto già approvato in data antecedente nei termini di legge;

**VISTO** il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTO** il parere formulato sulla proposta di deliberazione in questione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Settore Servizi alla persona quanto alla regolarità tecnica;

**VISTO** il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, formulato dal Responsabile del Settore Amm.vo ed economico-finanziario, sulla proposta di deliberazione in questione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n.174;

*Con voti unanimi*

## **DELIBERA**

1. **DI APPROVARE** la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI ISTITUIRE** il contributo amministrativo per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per ciascun richiedente maggiorenne, nonché per le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente come segue:

**Domande di riconoscimento della cittadinanza, con esclusivo riferimento al riconoscimento della cittadinanza italiana “jure sanguinis” (Circolare K.28.1 dell’8 aprile 1991): € 600,00**

**Richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente**

<b>Riferimento normativo</b>	<b>Contributo amministrativo (max € 300,00)</b>
Art. 1, comma 637, primo periodo della legge n. 207/2024	€ 300,00
Art. 1, comma 637, secondo periodo della legge n. 207/2024 ( <i>richieste corredate dell’identificazione esatta dell’anno di formazione dell’atto e del nominativo della persona cui l’atto si riferisce</i> )	€ 150,00

3. **DI STABILIRE** che il suddetto contributo deve essere pagato dai richiedenti esclusivamente a mezzo di PagoPA;

4. **DI DARE ATTO** che il pagamento dei contributi suddetti è condizione di procedibilità delle rispettive domande;

5. **DI DARE ATTO** altresì che il contributo sulla certificazione di cui al comma 637:

- si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali ecc.;
- non è un diritto sul certificato o estratto (come ad esempio i diritti di segreteria), e pertanto deve essere assolto indipendentemente dal fatto che la ricerca dell’atto abbia esito positivo;
- non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento;

6. **DI DARE ATTO** infine che i contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune nel capitolo di entrata n. 300101 che verrà monitorato e conseguentemente aggiornato in considerazione dell’andamento delle richieste nel corso dell’esercizio;

*Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese:*

### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 8**

Ufficio Proponente: **Ufficio Servizi alla Persona**

Oggetto: **ISTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO DOVUTO PER LE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA E PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI ED ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO E RELATIVE A PERSONE DIVERSE DAL RICHIEDENTE.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Servizi alla Persona)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **24/02/2025**

Il Responsabile di Settore

**Stefania Crudeli**

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **25/02/2025**

Responsabile del Servizio Finanziario

**Milena Coltelli**

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO  
MARIANI RAFFAELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. SCARLATTI LORENZO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di San Romano in Garfagnana. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

RAFFAELLA MARIANI in data 27/02/2025  
LORENZO SCARLATTI in data 27/02/2025

# **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

## **DELIBERA N. 10 del 25/02/2025**

OGGETTO: ISTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO DOVUTO PER LE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA E PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI ED ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO E RELATIVE A PERSONE DIVERSE DAL RICHIEDENTE.

La Delibera è stata pubblicata sul sito informatico del Comune il 27/02/2025, ove è rimasta per 15 giorni consecutivi fino al 14/03/2025, ai sensi dell'Art. 124 comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267

Addì, 27/02/2025

**IL RESPONSABILE DELL'ALBO ON-LINE**  
**Rag. Milena Coltelli**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di San Romano in Garfagnana. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MILENA COLTELLI in data 27/02/2025



# **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente delibera è divenuta esecutiva il 25/02/2025 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/00:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile- art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/00.

Addì, 27/02/2025

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott. SCARLATTI Lorenzo**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di San Romano in Garfagnana. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

LORENZO SCARLATTI in data 27/02/2025